



COMUNE DI PISCIOCCA

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 5

OGGETTO: Approvazione del Regolamento generale delle Entrate comunali.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **10,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale

Risultano presenti all'appello:

1	ETTORE LIGUORI	P
2	SERGIO DI BLASI	P
3	ANTONIO GRECO	P
4	NATALINA FEDULLO	P
5	MARGHERITA CAMMARANO	P
6	ENRICO D'ALESSANDRO	A
7	GIOVANNI GRECO	P
8	PAOLA CAPPUCCIO	P
9	ANIELLO MARSICANO	P
10	CARMELO MAUTONE	P
11	ANTONIO FEDULLO	P

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, con funzioni di verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco On. ETTORE LIGUORI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno di cui in oggetto e passa la parola al Responsabile del Servizio Finanziario per relazionare sulla relativa proposta di deliberazione. Al termine dell'esposizione, il Sindaco, accertato che non vi sono interventi, chiede ai Consiglieri di procedere con la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Udita la relazione illustrativa della proposta da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile della presente proposta espressi dai Responsabili di Servizio competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato, ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 30.03.2021 (Verbale n. 3/2021);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Aniello Marsicano, Carmelo Mautone, Antonio Fedullo), espressi nei modi e nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di **approvare** la proposta allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto *“Approvazione del Regolamento generale delle Entrate comunali”*;

Di **dichiarare**, con successiva ed analoga votazione, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PISCIOTTA

Ufficio Tecnico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento generale delle Entrate comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 in data 11.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

PREMESSO che l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante *"Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"*, riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata;

VERIFICATO che l'articolo richiamato prevede che gli enti locali possano disciplinare le entrate proprie ad eccezione di quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 792 e successivi della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020/2022) ha introdotto l'accertamento esecutivo e specifiche disposizioni che afferiscono alla rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti e utenti;

RITENUTO di dover adottare la disciplina della rateizzazione in conformità alla disciplina sopra richiamata;

VISTO, nel dettaglio quanto specificato dal citato articolo 52, che al comma 1 dispone: *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 14/2013;

RICHIAMATI gli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione che riconoscono l'autonomia regolamentare piena del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali;

ATTESO che l'art. 36 della L. 338/2000 (legge finanziaria per il 2001) che stabilisce *"... i comuni possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo le modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso"*;

RILEVATA l'opportunità di approvare un regolamento che disciplini la gestione delle entrate comunali, sia di natura tributarie che non tributarie, di competenza del Comune, al fine di razionalizzare, semplificare e rendere più accessibile il quadro normativo di riferimento, e promuovere una maggior uniformità operativa;

RICHIAMATA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, cosiddetto "Statuto dei diritti del contribuente", che disciplina il rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuenti, nell'ottica della tutela dell'affidamento e della collaborazione fra gli enti impositori ed i cittadini;

RAVVISATA la necessità di individuare procedure uniformi e semplificate per la gestione delle entrate comunali, nell'ottica della trasparenza ed imparzialità delle procedure adottate dall'ente impositore, nonché in conformità al buon andamento dell'azione amministrativa;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'attivazione delle procedure che consentono di contenere i tempi dell'istruttoria e ridurre i contrasti con i contribuenti;

ATTESO che l'Ufficio Tributi potrà provvedere ad adottare strumenti operativi rivolti alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure in genere, anche con l'invio di avvisi di pagamento al contribuente, con le scadenze e gli importi dovuti, qualora in possesso delle opportune banche dati;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia e anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

PRESO ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia di riscossione delle entrate di competenza comunale ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la bozza allegata del Regolamento generale delle entrate comunali che si intende approvare;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile della presente proposta espressi dai Responsabili di Servizio competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la presente proposta ed i relativi allegati sono stati trasmessi all'organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del prescritto parere, rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 30.03.2021 (Verbale n. 3/2021);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

Tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di procedere all'approvazione del regolamento generale delle entrate comunali, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale della stessa, per le motivazioni che hanno condotto alla sua elaborazione, come illustrato in premessa;
2. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;
3. Di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa.

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



Comune di Pisciotta
Provincia di SALERNO

**Regolamento generale delle entrate comunali
e accertamento con adesione**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

- | | |
|----------|--|
| ARTICOLO | 1 – Oggetto e scopo del regolamento |
| ARTICOLO | 2 – Individuazione delle entrate comunali |
| ARTICOLO | 3 – Disciplina delle entrate |
| ARTICOLO | 4 – Aliquote e tariffe |
| ARTICOLO | 5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni |
| ARTICOLO | 6 – Sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali |

TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate

- | | |
|----------|---|
| ARTICOLO | 7 – Forme di gestione |
| ARTICOLO | 8 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali |
| ARTICOLO | 9 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie |
| ARTICOLO | 10 – Attività di controllo delle entrate |
| ARTICOLO | 11 – Rapporti con i cittadini |
| ARTICOLO | 12 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie |
| ARTICOLO | 13 – Notificazione degli atti |
| ARTICOLO | 14 – Contenzioso tributario |
| ARTICOLO | 15 – Sanzioni tributarie |
| ARTICOLO | 16 – Autotutela |

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

- | | |
|----------|---|
| ARTICOLO | 17 – Riscossione |
| ARTICOLO | 18 – Rimborsi |
| ARTICOLO | 19 – Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari |
| ARTICOLO | 20 – Termini di pagamento |
| ARTICOLO | 21 – Differimento/Dilazioni di pagamento |
| ARTICOLO | 22 – Crediti di modesta entità |

TITOLO IV – Accertamento con adesione

- | | |
|----------|---|
| ARTICOLO | 23 – Accertamento con adesione - Presupposto |
| ARTICOLO | 24 – Avvio del procedimento per accertamento con adesione |
| ARTICOLO | 25 – Procedura per l'accertamento con adesione |
| ARTICOLO | 26 – Atto di accertamento con adesione |
| ARTICOLO | 27 – Adempimenti successivi |
| ARTICOLO | 28 – Perfezionamento della definizione |

TITOLO V – Norme finali

- | | |
|----------|-------------------|
| ARTICOLO | 29 – Vigenza |
| ARTICOLO | 30 – Norme finali |

TITOLO I – Disposizioni generali

ARTICOLO 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina in via generale le entrate Comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto dell'esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno e in particolare le disposizioni del Regolamento Comunale di contabilità purché non in contrasto o incompatibili con le norme dettate dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2 – Individuazione delle entrate comunali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione diretta delle entrate di competenza comunale. In particolare l'ente locale intende gestire direttamente la riscossione delle seguenti entrate:
 - Imposta Municipale Propria (IMU), istituita con D.L. n. 201/2011 e s.m.i.,
 - TAssa sui Servizi Indivisibili (TASI), introdotta dalla L. n. 147/2013 e s.m.i.,(per la parte di accertamento)
 - TAssa sui Rifiuti (TARI), disciplinata dalla L. n. 147/2013 e s.m.i.,
 - Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.¹
 - qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.
2. Le disposizioni contenute attengono alle procedure e modalità di gestione relativamente alla determinazione delle aliquote e tariffe, alle agevolazioni, alle modalità di riscossione, all'accertamento ed al sistema sanzionatorio, comprendendo anche il contenzioso ed i rimborsi.
3. Non sono oggetto del presente regolamento l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, di competenza dello Stato.
4. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, umane e non, l'attività di gestione delle entrate proprie, compresa l'attività di contenzioso, può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

ARTICOLO 3 – Disciplina delle entrate

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
2. Le entrate non tributarie sono disciplinate, di norma, con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione a una suddivisione del territorio Comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

¹ Indicare le altre ulteriori entrate che si intende gestire direttamente, anche di natura non tributaria quali rette scolastiche, parcheggi, locazioni ecc...

ARTICOLO 4 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. In assenza di atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, predisponde idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati nell'anno precedente.

ARTICOLO 5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa e in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti Comunali di applicazione, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, l'esenzioni e le esclusioni.
2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
3. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.
4. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici Comunali.

ARTICOLO 6- Sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali

1. I termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'ente, nonché delle entrate extra-tributarie, possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o altre situazioni eccezionali, come ad esempio, nel caso in cui sia proclamato lo Stato di Emergenza Nazionale.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate

ARTICOLO 7 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate

comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate, nel rispetto delle seguenti norme:

- a) in forma diretta;
 - b) in forma associata in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - c) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
 - d) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
 3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

ARTICOLO 8 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità e attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti e ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

ARTICOLO 9 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 10 – Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici Comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti Comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
3. Nell'apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, sono disciplinate le forme di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed il trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

ARTICOLO 11 – Rapporti con i cittadini

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.
3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

ARTICOLO 12 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di controllo e accertamento delle entrate tributarie dev'essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione e accertamento dev'essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti Comunali, dal disciplinare della concessione.
4. Gli atti di accertamento e di riscossione relativi alle entrate tributarie, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 13 – Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:
 - a)messo notificatore;
 - b)a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
 - c)direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/200616
 - d)posta elettronica certificata.

2. In caso di notifica ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'articolo 2 del D.M. Economia e Finanze 12 settembre 2012, ovvero:
 - ✓ € 8,75 per gli atti notificati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (atti giudiziali);
 - ✓ € 8,75 per gli atti notificati mediante messo comunale;
 - ✓ € 8,35 per gli atti notificati all'estero.

3. Le eventuali modifiche apportate al decreto di cui al comma 2 con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento.

CAPO III

ARTICOLO 14 – Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, ai sensi della norma statutaria, costituire il comune in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
3. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso si applicano i tariffari minimi di legge.
4. Con apposito provvedimento il responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziata, qualora, anche su conforme parere del responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

ARTICOLO 15 - Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei DD.Lgss. nn.471/1997, 472/1997, 473/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

ARTICOLO 16 – Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto

d) società miste per la gestione presso altri comuni, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

ARTICOLO 18 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso dev'essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Sugli importi rimborsati saranno riconosciuti gl'interessi in misura pari al tasso legale vigente, decorrenti dalla data della richiesta di rimborso inoltrata dal contribuente/utente.
3. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'Ente; ove vi sia assenso da parte del comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
4. Salvo diverse disposizioni normative o regolamentari riguardanti specifici tributi, non si dà luogo al rimborso d'importi inferiori o pari a Euro 12 (dodici).

ARTICOLO 19 – Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari

1. È ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi Comunali secondo le norme del presente articolo.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decaduta dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente dovrà presentare, almeno sessanta giorni prima delle scadenze previste per il pagamento del tributo, apposita istanza contenente:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) natura e importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'indicazione dell'eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - d) l'affermazione di non aver già presentato istanza di rimborso delle quote versate in eccedenza o, se presentata, l'indicazione degli estremi di tale istanza.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dev'essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
6. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede a emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 20 – Termini di pagamento

1. Per quanto concerne i termini di scadenza per i pagamenti delle entrate si fa riferimento alle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti per ciascun tributo.

riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

3. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.

4. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a. errore di persona o di soggetto passivo;
- b. evidente errore logico;
- c. errore sul presupposto del tributo;
- d. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g. errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

ARTICOLO 17 – Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata in forma diretta o in una delle modalità di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, tramite:

- a) convenzione con le aziende speciali e con le società per azione o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
- b) concessionario del servizio riscossione tributi di cui al D.P.R. n. 43/1988;
- c) soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;

2. In caso di differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 151 1° comma del D.Lgs 267/2000, il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità annuale e della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, scadenti di norma il 31 gennaio, può essere effettuato fino all'ultimo giorno del mese successivo al termine di approvazione del bilancio e comunque non oltre il 31 marzo.

ARTICOLO 21 – Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo possono essere concesse, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. La rateazione non può essere concessa **per somme inferiori ad € 100,00**.
Il piano di ammortamento è a rate costanti mensili consecutive, con scadenza l'ultimo giorno del mese. La prima rata scade l'ultimo giorno del mese successivo alla data di concessione della rateazione.
La durata del piano rateale **non può eccedere i 48 mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 100,00 per sorte capitale**.
 - b. In caso di mancato pagamento di una rata il relativo importo dovrà essere versato entro la scadenza della rata successiva o comunque entro 60 (sessanta) giorni; diversamente il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni, dedotto quanto versato, sarà inviato a riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla normativa al tempo vigente.
 - c. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni per somme già rateizzate. Sulle somme rateizzate sono applicati **gli interessi di rateazione nella misura legale**, con maturazione giornaliera, nonché le ulteriori spese di riscossione.
2. La rateazione è concessa a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del debitore, redatta sul modello messo a disposizione dall'Ufficio.
3. La rateazione può essere concessa esclusivamente a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura finalizzata al recupero coattivo del credito:
 - intimazioni, ingiunzioni, cartelle di pagamento relativi a qualsiasi tipologia di entrata; avvisi di accertamento relativi ad entrate tributarie.
4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni per somme già rateizzate.
5. In deroga a quanto sopra prescritto, la rateazione può essere concessa in caso di oggettiva, seria e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore. A tal fine il debitore presenta apposita adeguatamente motivata e corredata di documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà del debitore.
Al debitore può essere richiesta ulteriore documentazione, anche in relazione all'entità della somma che si chiede di rateizzare, da presentarsi entro il termine che verrà indicato, a pena di improcedibilità della domanda di rateazione.
6. Le norme di cui al presente Articolo si applicano anche per il pagamento di entrate non tributarie.

ARTICOLO 22 – Crediti di modesta entità

1. Fatte salve le diverse disposizioni che disciplinano i singoli tributi o specifiche entrate Comunali in tema di crediti di modesta entità, non si procede al recupero di crediti nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto non sia superiore all'importo di Euro 12 (dodici euro).
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno degl'importi dovuti per i diversi periodi risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

TITOLO IV – Accertamento con adesione

ARTICOLO 23 – Accertamento con adesione – Presupposto

1. È introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
6. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

ARTICOLO 24 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
3. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
4. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
5. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al

contribuente l'invito a comparire.

7. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

ARTICOLO 25 – Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

ARTICOLO 26 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggiore tributo, è ridotta a un terzo del minimo previsto dalla legge.

4. L'atto di accertamento con adesione deve contenere quanto indicato all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 27 – Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro **venti** giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 29.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 4 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:

a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;

b) corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 28 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 28, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. TITOLO V – Norme finali

ARTICOLO 29 – Vigenza

1. Le norme del presente Regolamento, si applicano a decorrere dal 01/01/2020.

ARTICOLO 30 – Norme finali

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI NELL'OTTICA DELLA SEMPLIFICAZIONE PER IL CONTRIBUENTE, DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE

La gestione delle entrate tributarie ha conosciuto nel tempo un'evoluzione radicale nel rapporto fra ente impositore e contribuente, sia per quanto attiene ai tributi erariali, sia in relazione alla fiscalità locale. Le modifiche intervenute negli ultimi anni sono state informate ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000), con particolare attenzione al dettato dell'art. 10, recante *"Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente"*. Ulteriori interventi riformatori sono stati introdotti ad opera del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, (cosiddetta "Riforma dei reati tributari"), con cui è stato reso applicabile anche al contentioso sorto in ambito di tributi locali l'istituto del "reclamo-mediazione", disciplinato dal D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal richiamato decreto n. 158/2015.

Preme inoltre ricordare che a seguito delle previsioni della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), sono state introdotte interessanti novità in materia di ravvedimento operoso. Come è noto tale istituto, disciplinato dall'art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997, è improntato al principio di collaborazione e della buona fede, su cui si regge il dettato del citato art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente. Il legislatore aveva pensato a questo strumento per mitigare gli attriti fra gli uffici finanziari dello Stato ed i contribuenti, nel tentativo di sollecitare e promuovere sanatorie da parte dello stesso contribuente, prima dell'intervento dell'ente impositore.

Le disposizioni portate dall'art.1, comma 637, della Legge n. 190/2014 si sono poste la finalità di modificare in maniera profonda, il rapporto tra fisco ed i contribuenti, nel tentativo di superare il tipico approccio di contrasto fra le due parti, spesso poste su due piani distinti ed in contrapposizione. L'obiettivo è il raggiungimento di un nuovo atteggiamento dell'amministrazione finanziaria ispirato al principio della cooperazione, della collaborazione, ovvero della cosiddetta *tax compliance*, riproponendo esperienze già intraprese in altri Stati in cui viene incentivato l'adempimento spontaneo del contribuente, per l'assolvimento dei propri obblighi tributari e contributivi. Il perseguitamento di tale risultato viene agevolato dallo snellimento burocratico e dalla semplificazione delle procedure a carico dei cittadini, stimolando gli stessi ad assumere il ruolo di parte attiva nella corretta individuazione degli obblighi fiscali. Un siffatto comportamento porterebbe senza dubbio benefici agli enti impositori in genere: non solo per lo Stato, ma anche per gli altri enti, quali il Comune, in ragione della riduzione dei tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale, nell'ottica della citata *tax compliance*.

Va infatti ricordato che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 riconosce ai Comuni potestà regolamentare in materia

di entrate proprie, sia tributarie che non tributarie, pur con i limiti che impongono di non modificare i presupposti oggettivi, l'individuazione dei soggetti passivi e di non superare l'aliquota massima fissata dal legislatore nazionale. L'ulteriore vincolo posto dalla norma richiamata attiene al rapporto con il contribuente che dovrà essere improntato alla semplificazione degli adempimenti.

Nel contesto illustrato è dunque opportuno che gli enti locali si dotino di un regolamento generale delle proprie entrate proprio per cercare di limitare, se non evitare, il contenzioso. Con il regolamento che si propone, vengono sfruttati gli istituti deflativi offerti dal legislatore.

In particolare si prende atto che ad opera delle modifiche operate dal D.L. n. 124/2019, all'art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997, il ravvedimento ultrannuale è stato esteso ai tributi locali, ampliando così la platea delle fattispecie interessate dallo strumento deflattivo nell'ottica di promuovere la regolarizzazione spontanea degli inadempimenti e contenere l'insorgenza delle liti tributarie. Con l'intervento ricordato il contribuente può ora autonomamente porre rimedio ai mancati pagamenti dei tributi comunali oltre l'anno dalla violazione o dalla presentazione della dichiarazione. Peraltro, le nuove regole trovano applicazione anche per gli anni pregressi, trattandosi di una norma procedurale e, dunque, può essere efficace nei riguardi di tutte le violazioni non ancora sanate e non ancora accertate. Grazie a tale istituto, il contribuente può perfezionare il ravvedimento pagando l'imposta contestualmente a sanzioni, calcolate in base alla tempestività della sanatoria, e agli interessi al tasso legale.

Altro istituto deflativo del contenzioso è anche il reclamo mediazione, attribuito ai Comuni ad opera del D.Lgs. n. 156/2015, recante *“misure per la revisione della disciplina degli interPELLI e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23”*. Con tale norma, è stato modificato in maniera sostanziale l'articolo 17-bis del decreto n. 546/1992, rubricato *“Il reclamo e la mediazione”*, potenziando l'istituto medesimo, con l'obiettivo di promuovere la compliance fra ente impositore e contribuente, rendendo lo strumento obbligatorio, anche per gli enti locali, per gli atti di accertamento fino a 50.000 euro. In conformità con la nuova previsione, è possibile eseguire un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria. Pertanto l'intento del legislatore è di evitare, anche tramite un accordo di mediazione, l'instaurarsi del contenzioso davanti al giudice tributario.

Come specificato dall'articolo 17-bis in parola, *“il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa”*. Ciò significa che la proposizione dell'impugnazione produce, oltre agli effetti sostanziali e processuali che caratterizzano il ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione. Ne consegue che il procedimento relativo, in quanto connaturato al processo, è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso, senza necessità di istanza motivata di reclamo, come avveniva in passato.

Il reclamo/mediazione costituisce perciò l'innesto della procedura che può costituire una mera richiesta di riesame o una richiesta di mediazione: in questo secondo caso deve essere convocato il contribuente per un confronto, al fine di verificare la possibilità di pervenire ad un accordo. L'avvio della mediazione può essere dato non solo dal contribuente che produce il reclamo, ma anche dallo stesso ente impositore, quando manchi una vera proposta di mediazione, sussistendone i presupposti. Solo al termine del tentativo di mediazione, non confluìa nell'accordo delle parti, è possibile per il contribuente produrre il ricorso, procedendo alla costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992.

Dalla lettura dell'articolo 17-bis, come specificato al comma 2, emerge infatti che: *“Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo”*. Quindi la proposizione del ricorso dà avvio ad una fase amministrativa che dura 90 giorni, entro la quale deve terminare il procedimento di reclamo/mediazione. Questa fase, frapposta fra la notifica del ricorso e l'eventuale instaurazione del giudizio, ha lo scopo di esaminare il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione. Ciò per evitare che venga portata a conoscenza

del giudice e venga decisa in sede stragiudiziale.

Altro istituto che consente di limitare il contenzioso è l'accertamento con adesione, mutuato dal D.Lgs. n. 218/1997, previsto per l'Agenzia delle entrate, ma applicabile anche agli enti locali, grazie all'art. 50 della Legge n. 449/1997 ed alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997.

Agli istituti ricordati si aggiunge poi l'autotutela che fornisce ampio margine di discrezionalità al funzionario responsabile del tributo.

Da ricordare poi che anche l'interpello si pone come ulteriore strumento deflativo, per il quale è stato ampliato il suo raggio di azione con la riforma operata dal D.Lgs. n. 156/2015, avente ad oggetto la "riforma del contenzioso tributario".

Agli istituti elencati va comunque aggiunto anche l'istituto dell'autotutela (ex art. 2-quater del D.Lgs. n. 564/1994), disciplinato anche dal D.M. 37/1997, benchè la sua applicazione sia del tutto discrezionale e, quindi, non obbligatoria.

Infine, si ricorda che ad opera della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) è stata disciplinata la rateizzazione dei debiti, sia di natura patrimoniale che tributaria: questo regolamento è reso conforme a tale normativa.

Da quanto illustrato, pertanto, appare evidente il tentativo del legislatore di raggiungere un accordo con il contribuente, anche se il percorso tracciato mostra connotazioni tipiche delle entrate erariali. Ciò non toglie che l'ente locale, in ragione della richiamata potestà regolamentare, possa adeguare, entro i limiti fissati dalla normativa in materia, la propria modalità di gestione alle novità che si sono succedute in ambito di controversie di natura tributaria, prevedendo specifiche situazioni a cui possano essere applicate le disposizioni vigenti, anche in relazione alle fattispecie espressamente riservate ai tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate.

La predisposizione di un regolamento delle entrate dell'ente locale che contempla le casistiche esaminate, consentirà di gestire con maggior snellezza le procedure di accertamento, semplificando le attività da svolgere, attraverso un nuovo approccio teso a favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi tributari da parte del contribuente. Le procedure che potranno essere messe in campo consentiranno da una parte di ridurre il contenzioso e, dall'altra, di riscuotere le entrate in maniera di celere e più semplice.

Il regolamento è inoltre essere integrato con la disciplina degli interessi legali e le nuove previsioni per la concessione della rateazione delle somme poste a carico dei contribuenti in sede di verifica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI PISCIOTTA
REVISORE UNICO

Al Sindaco;
Al Segretario Comunale;
Al Responsabile Servizio Finanziario;
Al responsabile Servizio Tributi

VERBALE N. 3/2021.

Il giorno 30 del mese di marzo dell'anno 2021, si è riunito presso la sede del Palazzo del Comune di Pisciotta il revisore unico nella persona dott. Lorenzo Prevete.

Al revisore è stato richiesto di esprimere parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “: *Approvazione regolamento generale delle entrate comunali*”.

Il Revisore:

VERIFICATO

che l'art 1 commi 784 a 815 della legge n 160/2019 è stata disposta la riforma della riscossione locale;

che l'accertamento esecutivo rappresenta il cardine del nuovo sistema e che tale istituto è stato esteso anche ai rapporti relative alle entrate locali;

CONSIDERATO

Che tale adozione di un nuovo regolamento risulta essere necessaria ed indispensabile

ANALIZZATO

Il Contenuto del regolamento composto da 30 articoli e considerato che lo stesso è conforme alle normative vigenti


ESPRIME

Parere favorevole al suddetto Regolamento.

Il Revisore

Dott. Lorenzo Prevete


Il presente verbale viene così sottoscritto



Il Presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 28.06.2021



Il presente atto è divenuto esecutivo:

- In data 28.04.2021 perché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- in data _____, essendo trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li 28.06.2021

